

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE

1
" ORIGINALE X RACCOLTA "

Approvato con del ^{cc.} N. 22 del 26-3-2002
Modifica all'art. 5, come 4, approvata con del s. cc. 12 del

21-03-03

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE

INDICE

- ART. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- ART. 2 - Definizione delle entrate
- ART. 3 - Regolamentazione delle entrate
- ART. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
- ART. 5 - Forme di gestione delle entrate
- ART. 5 BIS - Riscossione
- ART. 6 - Il funzionario responsabile del tributo
- ART. 7 - Dichiarazione tributaria
- ART. 8 - Attività di verifica e controllo
- ART. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- ART. 10 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali
- ART. 11 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
- ART. 12 - Diritto di interpello
- ART. 13 - Garante del contribuente
- ART. 14 - Sanzioni
- ART. 15 - Interessi
- ART. 16 - Tutela giudiziaria
- ART. 17 - Autotutela
- ART. 18 - Accertamento con adesione
- ART. 19 - Forme di riscossione volontaria
- ART. 20 - Sospensione e dilazione del versamento
- ART. 21 - Rimborsi
- ART. 22 - Limite di esenzione per versamenti e rimborsi
- ART. 23 - Norme finali
- ART. 24 - Entrata in vigore

ART. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali in conformità ai principi dettati dal d. lgs. 18-8-2000 n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dalla L. 27-7-2000, n. 212 recante "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente" ed ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio del Comune.

ART.2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello stato le quali, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali i canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune adotta, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione un apposito Regolamento rispettando i criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale Regolamento avrà efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione.

2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe.

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.
4. Resta la facoltà dell'ente di applicare la gradualità della copertura di spesa per la fornitura di beni o per prestazioni di servizi, là dove una specifica normativa di legge lo consenta.

ART. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante tra le altre cose il "Riordino della disciplina dei tributi locali".

2. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti privati o pubblici, ^{TRA QUELLI} ~~anche diversi da quelli~~ indicati nell'art.52, comma 5 lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, citato nel comma 1, ~~ovvero non iscritti nell'albo di cui all'art. 53 dello stesso decreto legislativo~~, l'attività istruttoria, di ricerca e rilevazione. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.
5. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24.12.94 n. 724, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
6. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate interessate.
7. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n. 639, recante "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato".
8. Il Comune con delibera di giunta può cedere a terzi a titolo oneroso, i crediti tributari, compresi gli accessori per gli interessi, sanzioni e penalità. I rapporti tra il Comune ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.
9. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. B) del D. Lgs. 446/97, recante tra gli altri il "riordino della disciplina dei tributi locali", la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639, recante "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato".

ART. 5 BIS - Riscossione

1. Gli importi dovuti dai contribuenti a titolo di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono riscossi, a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto ripartendo l'intera somma in numero di rate da 1 a 4 con scadenza bimestrale.
2. Gli importi dovuti dai contribuenti ai fini Ici sono versati in autotassazione secondo le scadenze previste dall'art. 11 del regolamento per l'Imposta comunale sugli immobili.
3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati mediante versamento sul conto corrente intestato alla tesoreria del Comune di Veglie, ovvero mediante versamento diretto presso la tesoreria medesima, presso qualsiasi filiale dell'istituto di credito tesoriere, con addebito in conto corrente bancario acceso presso qualsiasi filiale dell'istituto di credito tesoriere.
4. Le modalità di versamento di cui ai commi precedenti si osservano anche per eseguire il versamento del maggiore tributo, degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito ad attività di accertamento.
5. Relativamente alla Tarsu il Comune riscuoterà anche l'addizionale Ex-Eca di propria spettanza ed il tributo provinciale sopra citato, devolvendolo successivamente alla Provincia.
6. In fase di prima applicazione della riscossione diretta dei tributi locali si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati al Concessionario della riscossione, applicando in quel caso le norme previgenti ove non sia possibile applicare la nuova disciplina.

ART. 6

Il funzionario responsabile del tributo

1. Il funzionario responsabile del tributo è nominato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. Il funzionario responsabile esercita ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

- c) dispone i rimborsi;
 - d) cura il contenzioso;
 - e) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 15 e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art. 16;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di assenza o suo impedimento.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del settore cui appartiene l'ufficio tributario.

ART. 7

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e le modalità stabiliti dalla legge e dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare, con la sottoscrizione, la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione

relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

ART. 8

Attività di verifica e controllo

1. Spetta alla Giunta comunale stabilire le azioni di verifica e controllo sui singoli tributi, in sede di approvazione del Piano esecutivo di Gestione, ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate sono congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di verifica e controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

ART. 9

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a fornire all'ufficio tributario tutte le informazioni richieste.

Art. 10

Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

Presso l'Ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

2. Il destinatario del provvedimento di liquidazione può richiedere ulteriori chiarimenti ai fini dell'esatta individuazione del debito nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge 241/90, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione questo dovrà avere forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

ART. 11

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale devono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, la sanzione applicata, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art.8 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso assume, di fatto la qualifica di messo notificatore.
5. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Articolo 12

Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione di un'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro 120 giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di 120 giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.

5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art. 13

Garante del contribuente

Le funzioni demandate al Garante del contribuente dall'art. 13 della Legge 212/2000, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", possono essere affidate al Difensore civico, previsto nello Statuto comunale.

Art. 14

Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono stabilite secondo quanto previsto dal d. Lgs. 471/1997, recante tra gli altri "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia... di riscossione dei tributi"; dal d. lgs. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie"; dal d. lgs. 473/1997, recante "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi" anche locali.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art.6.
4. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
5. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

Art. 15

INTERESSI

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti all'approvazione del presente regolamento, così come di seguito indicato:

ANNO	INTERESSI	INTERESSI
	SEMESTRALI	ANNUALI
	in %	in %
1994	3	6
1995	3	6
1996	3	6
1997	2,5	5
1998	2,5	5
1999	2,5	5
2000	2,5	5

Art. 16

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D.Lgs. 546/92, recante "Disposizioni sul processo tributario", spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta comunale, costituirsi in giudizio, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune o il concessionario ex art. 52 possono farsi assistere da un professionista abilitato, valutandone l'opportunità secondo il principio di economicità.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 17

Autotutela

1. Il funzionario responsabile nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti, per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati .
- 6) Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

- 7) Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
- 8) Per i provvedimenti di annullamento o di sospensione di importo superiore a £5.000.000 (per singolo atto) il funzionario acquisisce il preventivo parere della Giunta Comunale. Il parere non deve essere richiesto nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione.
- 9) L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
- 10) Nel caso di riesame effettuato dopo i termini di decadenza, di un atto notificato prima di tale termine, l'Ente procede a rettifica, conservando gli effetti del provvedimento inizialmente notificato.

Articolo 18

Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale", in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento.

Art. 19

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

Art. 20

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti, per un periodo massimo di 12 mesi, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Se la situazione di cui al comma precedente è relativa a singoli contribuenti, la sospensione o il differimento vengono concessi dal funzionario responsabile.
3. Il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, previa applicazione degli interessi legali.

Nel caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di 2 rate, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

4. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Articolo 21

RIMBORSI

1. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del tributo può disporre il rimborso nei termini previsti per la liquidazione dello stesso tributo.
2. Nel caso di versamento dovuto ad altro Comune, ove vi sia assenso da parte dell'ente titolato alla riscossione, la somma può essere riversata allo stesso.
3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del 1° comma, possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di tributo.

ART. 22

LIMITE DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 17, c. 88 della L. 127/97, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", non si procede ad

emissione di provvedimenti di liquidazione o accertamento se l'importo dovuto dal contribuente per imposta, sanzioni ed interessi è inferiore a £ 20.000.

2. Il limite di cui al comma precedente vale anche per i rimborsi.

ART. 23

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Articolo 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2. Le modifiche apportate al presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2001.

3. Le modifiche apportate agli artt. 5, 6, 8, 21, 24 e l'art. 5 bis entrano in vigore il primo gennaio 2002.